



ANACI

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari

Roma - Sede Nazionale

Centro Studi Nazionale

CLASSIFICAZIONE:

REATO DI DIFFAZIONE, ACCUSE DI RENDICONTO FALSIFICATO, AMMINISTRATORE, AFFERMARE CHE IL BILANCIO SIA FALSO COSTITUISCE UN ATTACCO AD PERSONAN VERSO IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REDAZIONE ANCHE SENZA INDICARLO, ART. 595 C.P.

CASSAZIONE 22 GENNAIO 2018, N. 2627

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano - Presidente
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere
Dott. MORELLI Francesca - Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/02/2016 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GERARDO SABEONE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LOY MARIA FRANCESCA che ha concluso per l'inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 22 febbraio 2016 ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Carinola del 27 febbraio 2015 con la quale T.F. era stato condannato per il delitto di diffamazione in danno di D.D.G., amministratore del condominio nel quale il T. era uno dei comproprietari.

I fatti, secondo il capo d'imputazione, erano consistiti nella diffusione durante una riunione di condominio di uno scritto



ANACI

Centro Studi Nazionale

con il quale l'imputato affermava la redazione di un consuntivo palesemente falso nonchè nei giorni successivi alla suddetta assemblea di aver continuato ad accusare, incontrando o telefonando ad altri condomini, l'amministratore del condominio di aver redatto un consuntivo falso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, con unico motivo articolato in due distinte violazioni di legge e illogicità della motivazione: la prima nascente dall'essere stato l'amministratore presente alla riunione condominiale, per cui non vi sarebbe stata la diffusione a terzi delle dichiarazioni diffamatorie tali da integrare il contestato delitto di cui all'art. 595 c.p.; la seconda, nascente dalla mancata indicazione del nominativo della persona offesa nello scritto diffuso durante l'assemblea condominiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è manifestamente infondato, con la precisazione che la sentenza di primo grado, con la quale il Giudice di pace di Carinola aveva condannato l'imputato al pagamento della sola sanzione pecuniaria della multa, non era neppure appellabile ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37.

2. In ogni caso, non vi può essere dubbio circa la natura diffamatoria sia dello scritto diffuso nell'assemblea condominiale che delle dichiarazioni poste in essere dall'imputato durante gli incontri con gli altri condomini dopo l'assemblea condominiale.

Affermare che il bilancio consuntivo condominiale sia falso costituisce un evidente attacco ad personam nei riguardi del soggetto incaricato della redazione del suddetto strumento contabile e cioè l'amministratore condominiale.

Ciò vale a sgombrare il campo dalla seconda delle doglianze poste in essere dall'imputato in merito alla pretesa insussistenza del delitto di diffamazione allorché le dichiarazioni incriminate ovvero gli scritti diffusi non contengano l'indicazione nominativa della persona offesa.

Posto che il bilancio condominiale è predisposto dall'amministratore del condominio è evidente come l'accusa di una sua falsificazione sia diretta allo stesso e, comunque, a soggetto facilmente identificabile. In tema di diffamazione a mezzo stampa, ma il principio è valido in qualsiasi modo si sviluppi l'azione diffamatoria, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorchè in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 595 c.p. (v. Cass. Sez. 5, 21 ottobre 2014 n. 2784).

3. Infondata è, comunque, anche la prima delle doglianze.

Nel capo d'imputazione si fa, infatti, riferimento a dichiarazioni diffamatorie poste in essere dall'imputato anche con terzi dopo la riunione condominiale (incontri con i condomini S. e Sc. e telefonata al condomino D.E.) per cui discettare circa la sussistenza del reato di diffamazione durante lo svolgimento della riunione condominiale e alla presenza del soggetto diffamato costituisce esercizio dialettico fine a se stesso.

4. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018